

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di *Trichine* per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici

[notificata con il numero C(2014) 8336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/798/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F.
- (2) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ⁽²⁾, i vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione devono essere presentati secondo i modelli armonizzati in allegato a tale regolamento.
- (3) Al fine di adattare il contenuto dei certificati sanitari di cui al modello 1 e al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, si rende necessario anche l'adeguamento del formato di tali modelli.
- (4) Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE sono scaduti il 31 dicembre 2000 e non dovrebbero più pertanto comparire tra le opzioni di certificazione nel modello di certificato sanitario definito come modello 1 nell'allegato F della stessa direttiva.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende in cui sono allevati suini domestici.
- (6) Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, definisce le prescrizioni che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata e concede a tali aziende deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione ⁽⁵⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, chiarisce le condizioni da applicare nel caso in cui suini domestici da allevamento e da produzione sono trasferiti da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta.
- (8) Per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di *Trichine* durante la macellazione e per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici destinati all'allevamento e alla produzione, è necessario che le informazioni circa il riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine degli animali oggetto di scambi commerciali quale azienda che applica condizioni di stabulazione controllata, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, siano incluse nel modello di certificato per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina, definito come modello 2 nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE.

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 46).

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO F

Modello 1

Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6. N. dei certificati originali annessi		N. dei documenti di accompagnamento	
					I.7. Commerciante Nome N. di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice		
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Nome N. di riconoscimento/registro Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Stabilimento ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento ⁽⁴⁾ Indirizzo Codice postale Stato membro			
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice NC) 0102		
						I.20. Quantità		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.		
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Produzione ☐ Macellazione ☐								
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29. Tempo previsto per il trasporto				

I.30.	Ruolino di marcia			
	Si	☐	No	☐
I.31.	Identificazione degli animali			
	Specie (nome scientifico)	Identificazione ufficiale	Numero di passaporto o di passaporto provvisorio	Data di
	nascita	Sesso		

UNIONE EUROPEA

64/432 F1 Bovini

Parte II Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.	Numero di riferimento locale
(¹)	[Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili di cui alla direttiva 64/432/EEC sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]				
(¹)(²) o	[Sulla base delle informazioni risultanti da un documento ufficiale o da un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato responsabile dell'azienda di origine, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]				
II.1.	Sezione A				
	II.1.1.	Gli animali provengono da un'azienda/da aziende di origine e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini.			
(¹)	II.1.2.	Gli animali sono bovini da allevamento o da produzione, e			
	II.1.2.1.	hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell'azienda di origine e nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;			
	II.1.2.2.	provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, e			
(¹)	[II.1.2.2.1.	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione/...../ UE (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.2.2	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi conformemente all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.2.3.	sono animali di età inferiore a 6 settimane;]			
(¹) e/o	[II.1.2.2.4.	sono animali di età superiore a 6 settimane e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la tubercolosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, in data (<i>indicare la data</i>);]			
	II.1.2.3.	provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, e			
(¹)	[II.1.2.3.1.	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione/...../ UE (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.3.2.	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi conformemente all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.3.3.	sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;]			
(¹) e/o	[II.1.2.3.4.	sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la brucellosi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, in data (<i>indicare la data</i>);]			
	II.1.2.4.	provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, e			
(¹)	[II.1.2.4.1.	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione/...../ UE (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.4.2.	l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, lettera E, della direttiva 64/432/CEE dalla decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]			
(¹) e/o	[II.1.2.4.3.	sono animali di età inferiore a 12 mesi;]			
(¹) e/o	[II.1.2.4.4.	sono animali di età superiore a 12 mesi e nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a prove per la leucosi bovina enzootica conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE, in data (<i>indicare la data</i>);]			

UNIONE EUROPEA

64/432 F1 Bovini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.	Numero di riferimento locale
(¹) o	II.1.2. Gli animali sono destinati alla macellazione e provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, e				
	(¹) II.1.2.1. provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;]]				
	(¹) e/o II.1.2.2. sono castrati.]]				
II.2.	Sezione B				
	La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15, I.16 (³), I.17 (³), I.20 e I.31.				
(⁴) II.3.	Sezione C				
	II.3.1. Gli animali sono stati ispezionati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il (<i>indicare la data</i>) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose.				
	II.3.2. Gli animali provengono da un'azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini.				
(¹)	II.3.3. Gli animali soddisfano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo (<i>indicare il numero dell'articolo</i>) della decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione.]				
	II.3.4. Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.				
	II.3.5. Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente.				
(⁵)(⁶)	II.3.6. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (<i>indicare la data</i>).				
	II.3.7. Il presente certificato				
(¹)	II.3.7.1. è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;]]				
(¹) o	II.3.7.1. scade in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il (<i>indicare la data</i>);]]				
Note:					
— Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma: del veterinario ufficiale dell'azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C; oppure					
— del veterinario riconosciuto dell'azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE; oppure					
— del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.					
— La sezione C deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:					
— dell'azienda di origine; oppure					
— del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine; oppure					
— del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.					
Parte I					
— Casella I.6.: indicare il numero di serie del certificato sanitario, redatto il giorno dell'ispezione sanitaria dell'azienda di origine nello Stato membro di origine, che accompagna gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato membro di transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.					
— Casella I.7.: compilare se pertinente.					

UNIONE EUROPEA

64/432 F1 Bovini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.	Numero di riferimento locale
—	Casella I.12.:	la <i>sede del commerciante</i> deve essere indicata come <i>Luogo di origine</i> solo nel caso degli animali destinati alla macellazione.			
—	Casella I.13.:	Nel caso degli animali destinati alla macellazione, come <i>Luogo di destinazione</i> occorre selezionare <i>Centro di raccolta</i> oppure <i>Stabilimento</i> come illustrato all'articolo 7 della direttiva 64/432/CEE.			
—	Casella I.23.:	nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			
—	Casella I.31.:	<i>Identificazione ufficiale:</i> gli animali devono essere identificati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. <i>Numero di passaporto o di passaporto provvisorio:</i> indicare il/i numero/i di passaporto o, se autorizzato dall'autorità competente, il/i numero/i di passaporto provvisorio per gli animali di età inferiore a 4 settimane, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, rilasciati per gli animali che costituiscono la partita. <i>Data di nascita:</i> (gg/mm/aaaa). <i>Sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).			
Parte II					
(¹)	Cancellare se non pertinente.				
(²)	Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d'identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato.				
(³)	Indicare se la distanza del trasporto supera i 65 km.				
(⁴)	Cancellare se il certificato è utilizzato per spostamenti di animali all'interno dello Stato membro di origine e se solo le sezioni A e B sono compilate e firmate.				
(⁵)	Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda di origine.				
(⁶)	Tale dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.				
—	Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.				
—	I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato o almeno entro 24 ore dal rilascio.				
Veterinario ufficiale					
Nome e cognome (in stampatello):			Titolo e qualifica:		
Unità veterinaria locale:			UVL:		
Data:			Firma:		
Timbro:					

Modello 2

Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6. N. dei certificati originali annessi		N. dei documenti di accompagnamento			
					I.7. Commerciante Nome N. di riconoscimento					
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codi- ce	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codi- ce
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Nome N. di riconoscimento/registro Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Stabilimento ☐ Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice NC) 0103			
						I.20. Quantità				
I.21.						I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Produzione ☐ Macellazione ☐										
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO						
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29. Tempo previsto per il trasporto						
I.30. Ruolino di marcia Sì ☐ No ☐										
I.31. Identificazione degli animali Specie (nome scientifico) Identificazione ufficiale Data di nascita Sesso										

UNIONE EUROPEA

64/432 F2 Suini

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II Certificazione	(¹)	[Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili di cui alla direttiva 64/432/EEC sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]	
	(¹)(²) o	[Sulla base delle informazioni risultanti da un documento ufficiale o da un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato responsabile dell'azienda di origine, il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che tutte le disposizioni applicabili della direttiva 64/432/CEE sono rispettate e che, in particolare, gli animali descritti nella parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:]	
	II.1.	Sezione A	
	II.1.1.	Gli animali provengono dall'azienda/dalle aziende di origine e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei suini;	
	(¹) e	[l'azienda è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio dotati di una rete di sorveglianza approvata conformemente alla decisione di esecuzione/...../UE (<i>indicare il numero</i>) della Commissione.]	
	(¹)	[II.1.2. Gli animali sono suini da allevamento o da produzione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE e hanno trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, sono vissuti sin dalla nascita nell'azienda di origine e nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda.]	
	(¹) o	[II.1.2. Gli animali sono suini da macello, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE.]	
	(¹) [II.1.3.	Gli animali sono suini domestici da allevamento o da produzione provenienti da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 e non hanno transitato in centri di raccolta, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo I, punto A, del regolamento (CE) n. 2075/2005.]	
	(¹) [II.1.3.	Gli animali sono suini domestici da macello e	
	(¹)	[II.1.3.1 non sono svezzati e sono di età inferiore a 5 settimane;]	
	(¹) o	[II.1.3.1 provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2075/2005,	
	(¹)	[II.1.3.1.1. nelle quali tutte le carcasse di scrofe e verri sono sottoposte a prove per accertare la presenza di <i>Trichine</i> ;]]	
	(¹) e/o	[II.1.3.1.1. nelle quali il 10 % delle carcasse degli animali destinati alla macellazione è sottoposto a prove per accertare la presenza di <i>Trichine</i> ;]]	
	(¹) o	[II.1.3.1.1. situate in uno Stato membro in cui non siano state rilevate contaminazioni autoctone da <i>Trichine</i> nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005;]]	
	(¹) o	[II.1.3.1.1. situate in uno Stato membro nel quale i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata delle aziende in questione o dei compartimenti a cui esse appartengono garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza di <i>Trichine</i> non sia superiore a 1 caso su un milione;]]	
	(¹) o	[II.1.3.1 provengono da una o più aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005 e situate in Belgio o Danimarca.]]	
	II.2.	Sezione B	
		La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti I.15, I.16 (³), I.17 (³), I.20 e I.31.	
	(⁴) [II.3.	Sezione C	
II.3.1.	Gli animali sono stati ispezionati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il (<i>inserire la data</i>) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;		

UNIONE EUROPEA

64/432 F2 Suini

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
II.3.2.	Gli animali provengono da un'azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei suini.		
(¹) II.3.3.	Gli animali soddisfano le garanzie addizionali per:		
(¹)	II.3.3.1. la malattia di Aujeszky a norma dell'articolo (<i>indicare il numero dell'articolo</i>) della decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione;]]		
(¹) e/o	II.3.3.2. (<i>indicare il nome delle malattie pertinenti a norma dell'allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE</i>) conformemente all'articolo (<i>indicare il numero dell'articolo</i>) della decisione/...../..... (<i>indicare il numero</i>) della Commissione.]]		
II.3.4.	Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto.		
II.3.5.	Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente.		
(⁵)(⁶) II.3.6.	Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (<i>indicare la data</i>).		
II.3.7.	Il presente certificato		
(¹)	II.3.7.1. è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;]]		
(¹) o	II.3.7.1. scade in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il (<i>indicare la data</i>);]]		

Note:

- Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma:
 - del veterinario ufficiale dell'azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C; oppure
 - del veterinario riconosciuto dell'azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE; oppure
 - del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.
- La sezione C del certificato deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:
 - dell'azienda di origine; oppure
 - del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine; oppure
 - del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.

Parte I

- Casella I.6: indicare il numero di serie del certificato sanitario, redatto il giorno dell'ispezione sanitaria dell'azienda di origine nello Stato membro di origine, che accompagna gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato membro di transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.
- Casella I.7: compilare se pertinente.
- Casella I.12: la *sede del commerciante* deve essere indicata come *Luogo di origine* solo nel caso degli animali destinati alla macellazione.
- Casella I.13: Nel caso degli animali destinati alla macellazione, come *Luogo di destinazione* occorre indicare *Centro di raccolta* oppure *Stabilimento* come illustrato all'articolo 7 della direttiva 64/432/CEE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.31: *Identificazione ufficiale: gli animali devono essere identificati a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio.*
Data di nascita: (gg/mm/aaaa).
Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

UNIONE EUROPEA

64/432 F2 Suini

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II		
(¹) Cancellare se non pertinente. (²) Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d'identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato. (³) Indicare se la distanza del trasporto supera i 65 km. (⁴) Cancellare se il certificato è utilizzato per spostamenti di animali all'interno dello Stato membro di origine e se solo le sezioni A e B sono compilate e firmate. (⁵) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda di origine. (⁶) Tale dichiarazione non esonera i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. — I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato o almeno entro 24 ore dal rilascio.		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:
Unità veterinaria locale:		UVL:
Data:		Firma:
Timbro:		